La costituzione austriaca è composta da 152 articoli e si ispira a principi di democrazia e rappresentatività. Il sistema parlamentare è un bicameralismo che tiene conto della struttura federale dello stato. Il sistema elettivo è quello proporzionale, sia pure corretto. Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco. È compito dell'esercito federale non soltanto assicurare l'integrità territoriale e la neutralità dell'Austria, ma anche di difendere gli organi costituzionali e le libertà democratiche. Le regioni Bundeslaender possono stipulare trattati con stati o regioni confinanti. Lo elettorato attivo per il Nationalrat spetta a chi ha compiuti il sedicesimo anno di età. Le competenze del Bundesrat, composto dai rappresentanti delle regioni, sono limitate, ma sono trascurabili. Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo. Modifiche della costituzione sono relativamente frequenti e sono state apportate specialmente in occasione dell'adesione dell'Austria all'Unione europea.

1) Territorio federale

L'Austria è una repubblica democratica e federale, il cui territorio è costituito dalle seguenti regioni ("Laender"): Burgerland, Kaernten ecc... Variazioni del territorio della Repubblica e variazioni del territorio di uno dei "Laender" possono essere disposti - fatti salvi eventuali tratti di pace - esclusivamente a mezzo di leggi costituzionali. Il territorio federale costituisce un'unità dal punto di vista valutario, economico e doganale.

2) Capitale federale

Vienna è la capitale federale e sede degli organi supremi federali. Il presidente federale, su richiesta del governo, può disporre che la sede degli organi supremi federali venga trasferita in altro luogo compreso nell'ambito del territorio federale.

3) Principio di uguaglianza

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Sono esclusi privilegi derivanti dalla nascita, dal sesso, dallo stato sociale o dal credo religioso. A nessuno può deviare un pregiudizio a causa della sua disabilità. Le norme internazionali generalmente riconosciute, costituiscono parte integrante del diritto federale austriaco.

4) L'esercito federale

L'esercito federale assicura l'indipendenza e l'integrità territoriale nonché il mantenimento e la difesa della perpetua neutralità dell'Austria; partimenti è obbligo dell'esercito di difendere gli organi costituzionali e di salvaguardare le libertà democratiche da aggressioni provenienti dall'esterno.

Ogni cittadino di sesso maschile è obbligato a prestare servizio militare. Gli obiettori di coscienza sono tenuti a sporgere un servizio sostitutivo. Le cittadine austriache hanno facoltà di prestare servizio volontario nell'esercito federale.

5) Competenze dei Leander (regioni)

Sono di competenza dei Bundelsaender (regioni), le materie non espressamente devolute da una legge federale alla competenza statale. Nelle materie di competenza dei Leander hanno la facoltà di concludere trattati con Stati confinanti con con l'Austria o con regioni che fanno parte di tali Stati. Il presidente della giunta regionale è obbligato a comunicare l'avvio al governo federale e a chiederne l'assenso prima della stipula del trattato. L'assenso si intende se il governo federale non manifesta entro otto settimane dalla data in cui è pervenuta la richiesta di assenso. A richiesta del governo federale i trattati devono essere disdetti in caso di mancata ottemperanza da parte della regione, la competenza a provvedere alla gestione disdetta spetta al governo federale.

6) Il procedimento legislativo

Hanno facoltà di inoltrare proposte di legge, inoltre ogni proposta di legge fatta da 100.000 elettori al Nationalrat oppure da un sesto degli elettori di 3 regioni. Leggi costituzionali

possono essere deliberate da Nationalrat soltanto alla presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Ogni modifica integrale La costituzione federale deve essere sottoposta, prima della promulgazione da parte del capo dello Stato, a referendum popolare. Le modifiche parziale della costituzione sono soggette al procedimento ora elencato, se richiesta da parte di un terzo dei membri del Nationalrat e del Bundesrat. Il referendum è indetto dal capo dello Stato. Il capo del governo ha la facoltà di procedere alla ripubblicazione dei leggi in tali occasioni possono essere modificate terminologie superate, eliminate norme appropriate, modificate minuti orazione di articoli e paragrafi.

Il Nationalrat può deliberare che trattati internazionali o parti degli stessi non vengono pubblicati sul Bundesgesetzblatt, ma resi pubblici in altro modo ritenuto idoneo.